UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

D.R. del 26/1/1993

REGOLAMENTO ELETTORALE

(vigente solo per le parti relative al Comitato per lo sport)

Il documento è conforme all'originale e conservato presso l'Ufficio protocollo di Ateneo.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

IL RETTORE

— Visto il regolamento elettorale relativo alla elezione delle rappresentanze studentesche in seno agli organi collegiali dell'Università emanato, con proprio decreto, in data 28 luglio 1978 e successive modificazioni;
— Visto l'art. 9 del D. L. 1-10-11973, n. 580, convertito, con modifiche, nella Legge 30-11-1973, n. 766;
— Vista la Legge 14-10-1974, n. 525;
— Vista la Legge 24-12-1976, n. 888, ed in particolare l'art. 1;
— Visto il D. L. 16-1-1978, n. 10, convertito, con modifiche, nella Legge 21-2-1978, n. 46;
— Visti gli artt. 94 e 95 del D.P.R. 11-7-1980, n. 382;
— Visto l'art. 8 del D.P.R. 10-3-1982, n. 162;
— Visto il D.P.R. 14-5-1985, n. 245;
— Visto il D.R. n. 3920 del 27-10-92, con il quale sono stati inseriti nello Statuto dell'Università degli Studi di Catania i Corsi di diploma universitari;
— Vista la nota n. 725 — gruppo 8° P.I. del 31-3-1988 dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione;
— Vista la delibera del Senato Accademico del 25-1-1993;
— Ritenuto indispensabile ed opportuno procedere ad integrazioni e modifiche;

DECRETA:

Il regolamento citato in premessa viene così modificato ed integrato:

Art. 1

Le elezioni per la rappresentanza degli studenti nei Consigli di Amministrazione dell'Università, dell'Opera Universitaria, nel Comitato per lo Sport, nei Consigli di Facoltà e nei Corsi di Laurea e di indirizzo, sono indette dal Rettore, con proprio decreto, reso pubblico con apposizione nelle bacheche degli Istituti Universitari e a mezzo stampa almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data fissata per le elezioni stesse che dovranno aver luogo biennalmente all'inizio dell'anno accademico **in data non successiva al 10 dicembre.**

Art. 2

Per le elezioni delle rappresentanze in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Università, al Consiglio di Amministrazione dell'Opera universitaria, al Comitato per lo Sport universitario l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti dei vari Corsi di laurea, di Diploma Universitario e Scuole dirette a fini speciali regolarmente iscritti, in corso o fuori corso per l'anno di svolgimento delle elezioni all'Università di Catania entro la data che verrà indicata nel decreto rettorale che indice le elezioni e comunque sempre e non oltre il 31 dicembre.

Per le elezioni delle rappresentanze in seno ai Consigli di Facoltà, l'elettorato attivo spetta agli iscritti delle medesime Facoltà e ai Diplomi universitari; per i Consigli dei Corsi di Laurea e di indirizzo l'elettorato attivo spetta agli iscritti dei singoli Corsi di Laurea.

L'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti che hanno l'elettorato attivo fatta eccezione per l'elezione al Consiglio di Amministrazione dell'Opera Universitaria, nel quale caso l'elettorato passivo spetta soltanto agli studenti che siano in corso o fuori corso da non più di un anno accademico e che abbiano raggiunto la maggiore età alla data del decreto d'indizione delle elezioni.

Sono altresì esclusi dall'elettorato passivo per le elezioni nei Consigli di Amministrazione (Università e Opera Universitaria) gli studenti stranieri.

Le lista degli elettori per ciascuna Facoltà o Corso di Laurea o di indirizzo o di Diploma universitario o Scuole dirette a fini speciali, in ordine alfabetico e senza distinzione di sesso e di cittadinanza, sono depositate, entro e non oltre, il 25° giorno anteriore alla data delle elezioni, in triplice copia, presso l'apposito Ufficio Elettorale per essere consultate da chiunque ne abbia diritto.

Art. 3

Le elezioni si svolgono sulla base di liste concorrenti di candidati, con sistema proporzionale.

Ogni lista, inoltre, deve recare una denominazione che serva ad individuarla.

Non è ammessa la presentazione da parte di altre liste di denominazioni identiche o confondibili con quelle presentate in precedenza.

In conformità ai princìpi costituzionali e della legislazione vigente non è ammessa la presentazione di liste recanti denominazioni tali da rievocare princìpi, metodi, simboli usuali al disciolto partito fascista.

Art. 4

Le liste possono indicare un numero di candidati non superiore a quello degli eligendi e cioè fino a n. 6 candidati per il Consiglio di Amministrazione dell'Università, fino a n. 3 candidati per il Consiglio di Amministrazione dell'Opera Universitaria e fino a n. 2 candidati per il Comitato per lo Sport universitario.

Per i Consigli di Facoltà gli eligendi sono n. 5 per Facoltà con meno di 2000 iscritti, n. 7 per quelle da 2000 a meno di 5000 iscritti e n. 9 per quelle da 5000 in sù, mentre per i Consigli dei Corsi di Laurea o di indirizzo, gli eligendi sono n. 3 elevabili a n. 5 qualora gli studenti iscritti al Corso o all'indirizzo superino il numero di 2000.

Art. 5

Le liste dei candidati per il Consiglio di Amministrazione dell'Università, dell'Opera Universitaria e del Comitato per lo Sport, comprendendo o non il numero complessivo dei rappresentanti da eleggere, devono essere corredate dalle firme, autenticate o da un notaio, o da un segretario comunale, o da un Sindaco o suo delegato, o da un funzionario dell'Università preposto dal Rettore, di almeno 75 studenti regolarmente iscritti all'Università di Catania; per i Consigli di Facoltà le candidature devono essere corredate dalle firme come sopra autenticate, rispettivamente di 8, di 13, di 18, di 25 studenti regolarmente iscritti alla Facoltà a seconda che il numero degli studenti iscritti alla Facoltà sia inferiore a 1000, da 1000 a 2000, da 2001 a 5000, superiore a 5000, mentre per i corsi di Laurea o di indirizzo, le candidature devono essere corredate dalle firme, sempre autenticate con le modalità di cui

al comma precedente, rispettivamente di 3, di 5, di 8, di 13, di 18, di 25 studenti regolarmente iscritti al Corso di Laurea o di indirizzo a seconda che il numero degli studenti iscritti al Corso stesso sia inferiore a 100, da 100 a 500, da 501 a 1000, da 1001 a 2000, da 2001 a 5000, superiore a 5001.

Nel caso in cui gli iscritti sono inferiori ai minimi sopraindicati si richiede la firma di almeno il 50 % degli studenti.

Le liste devono, altresì, essere corredate dalle firme, come sopra autenticate, dei candidati per accettazione e da almeno un presentatore, quest'ultimo nella qualità di responsabile.

Ogni studente può firmare la proposta di una sola lista per ciascun tipo di elezione.

Art. 6

Le liste dei candidati e le firme in appoggio delle stesse devono chiaramente indicare il nome e cognome dello studente, il corso di laurea e il numero di matricola universitario.

Sono nulle le indicazioni dei candidati e delle firme di appoggio che risultassero incomplete dei predetti dati.

Le liste dei candidati devono essere presentate presso l'apposito Ufficio elettorale entro e non oltre il 20° giorno precedente a quello fissato per le elezioni.

L'Ufficio elettorale deve assegnare a ciascuna lista un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.

Art. 7

Le liste e le relative candidature riscontrate regolari dall'Ufficio elettorale sono rese pubbliche dal Rettore con comunicazione a mezzo stampa, manifesti e apposizione in bacheche, almeno 8 giorni prima della data delle elezioni.

Tale comunicazione deve inoltre contenere l'indicazione del seggio presso cui l'elettore deve votare, della sua ubicazione e del numero totale dei seggi da insediare.

Art. 8

Nel periodo compreso tra il 25° ed il 2° giorno precedente quello fissato per le votazioni, ha luogo la propaganda elettorale.

A tal fine ciascuna lista potrà utilizzare i locali delle sedi universitarie, che saranno messi a disposizioni dagli organi accademici, idonei per lo svolgimento delle Assemblee destinate all'illu-

strazione ed alla discussione dei relativi programmi.

Ciascuna lista ha diritto allo svolgimento di almeno una Assemblea per ogni tipo di elezione cui essa è presente; potranno quindi essere previste assemblee di Ateneo, di Facoltà, Corso di Laurea o di indirizzo, ed anche assemblee presso le Case dello studente.

Il calendario delle Assemblee di Ateneo viene definito dal Rettore in conformità alle richieste formulate da ciascuna lista entro il 30° giorno precedente le elezioni e secondo un turno che rispetti l'ordine di precedenza delle richieste, mentre quelle di Facoltà o Corsi di Laurea o di indirizzo previ accordi con i singoli Presidi delle Facoltà o Presidenti dei Corsi di Laurea o di indirizzo e quelle presso le Case dello studente previ accordi con il Presidente dell'Opera Universitaria, secondo le medesime modalità.

In coincidenza con lo svolgimento delle elezioni studentesche prosegue regolarmente l'attività didattica dell'Ateneo, ad eccezione soltanto degli esami di profitto e di laurea che dovranno essere aggiornati.

Sono altresì sospese le lezioni che dovrebbero tenersi nelle aule adibite a seggi elettorali.

Resta comunque fermo il diritto di assemblea anche durante il periodo elettorale tranne il giorno che precede le elezioni e durante i giorni delle votazioni.

In tutto il periodo dello svolgimento della propaganda elettorale è fatto divieto di compiere manifestazioni contrarie ai princìpi democratici sanciti dalla Costituzione e dalle leggi vigenti.

Art. 9

Nell'elezione per il Consiglio di Amministrazione dell'Università ogni studente può esprimere sino a due preferenze nell'ambito della lista votata, mentre per il Consiglio di Amministrazione dell'Opera Universitaria e per il Comitato per lo Sport, ogni studente può esprimere una sola preferenza.

Nelle elezioni per il Consiglio di Facoltà con meno di 2000 iscritti, ogni studente può esprimere la propria preferenza a favore di un solo nominativo della lista votata; per i Consigli di quelle con più di 2000 ma meno di 5000 iscritti a favore di 2 nominativi della stessa lista; per i Consigli delle altre, con un numero di studenti da 5000 in sù, a favore di 3 nominativi, sempre della stessa lista.

Nelle elezioni per i Consigli dei Corsi di Laurea o di indirizzo

fino a 2000 iscritti ogni studente può esprimere la propria preferenza a favore di un solo nominativo della lista votata, mentre per i Corsi di Laurea o di indirizzo con un numero di studenti superiore a 2000 ogni studente può esprimere fino a due preferenze sempre per candidati della stessa lista.

Art. 10

La votazione comporta la elezione dei rappresentanti degli studenti nel numero massimo previsto dall'art. 4 nei vari organi quando si raggiungono le seguenti percentuali degli aventi diritto al voto: 20 % per le Università fino a 20.000 iscritti; 15 % per le Università da 20.000 a 50.000 studenti; 10 % per le Università con oltre 50.000 studenti.

Per i Consigli di Facoltà, per i Corsi di Laurea o di indirizzo le percentuali sono riferite agli studenti iscritti rispettivamente alle Facoltà, a Corsi di Laurea o di indirizzo, in base ai superiori parametri.

Art. 11

La votazione è valida anche quando le percentuali dei votanti sia inferiore ai quorum indicati nei precedenti due commi; in tal caso è ridotto proporzionalmente, con arrotondamento all'intero inferiore, il numero dei rappresentanti; resta comunque ferma la presenza di almeno uno studente nel Consiglio di Amministrazione dell'Opera Universitaria e nel Comitato dello Sport e nei Consigli dei Corsi di Laurea o di indirizzo, di due nel Consiglio di Amministrazione dell'Università, e, nei Consigli di Facoltà, di uno, quando siano previsti 5 rappresentanti; di due, quando ne siano previsti 7; di 3, quando ne siano previsti 9.

Art. 12

Presso la Direzione amministrativa dell'Università è costituita, oltre all'Ufficio elettorale, una Commissione composta da tre funzionari dell'Amministrazione universitaria, di cui uno è il capo dell'Ufficio elettorale stesso, designati dal Rettore, ai quali spetta, tra l'altro, presiedere al regolare svolgimento della propaganda elettorale e delle votazioni.

Al fine di consentire l'esercizio del diritto di voto da parte del massimo numero possibile di studenti e a garanzia dello stesso, saranno costituiti seggi elettorali presso ciascuna Facoltà o gruppi

di Corsi di Laurea dell'Università di Catania.

I seggi elettorali sono composti ciascuno da:

a) un Presidente, designato dal Rettore;

b) tre scrutatori, estratti a sorte da un elenco costituito dall'insieme degli elenchi presentati dalle singole liste almeno 15 giorni prima della data fissata per le votazioni.
Ogni lista può designare due studenti per ogni tipo di lista presentata, fatta eccezione per i Consigli di Corso di Laurea per i quali può designare un solo studente per ogni tipo di lista presentata, comunque, non possono essere designati più di 25 studenti, regolarmente iscritti ed in possesso dell'elettorato attivo;

c) da un segretario, designato dal Rettore, scelto tra gli impiegati dell'Amministrazione universitaria.

La estrazione dei nominativi degli scrutatori è fatta pubblicamente almeno una settimana prima delle elezioni dall'Ufficio elettorale centrale presso il rettorato: essa riguarda i tre scrutatori effettivi, nonché altri due supplenti per ciascun seggio.

L'Ufficio di presidente, di segretario e di scrutatore è obbligatorio per le persone designate.

Solo in caso di reale impedimento l'Ufficio elettorale può proporre al Rettore la designazione di altra persona.

Art. 13

Prima dell'inizio delle elezioni i componenti del seggio si riuniscono per acquisire la disponibilità del materiale necessario all'esercizio del diritto di voto (schede, registri, liste dei votanti, materiale di cancelleria).

È compito specifico del Presidente del seggio di controllare l'agibilità del locale ove avvengono le elezioni, la presenza in esso delle cabine necessarie ad assicurare la segretezza del voto e, in genere, la presenza di ogni apprestamento indispensabile a garantirne la libertà.

Art. 14

Le operazioni delle elezioni e dello scrutinio sono pubbliche.

Ai seggi possono accedere soltanto gli iscritti agli stessi.

L'espressione del voto è libera e segreta.

Il presidente è incaricato di sopraintendere al buon andamento delle operazioni; in caso di turbativa alle stesse può disporre dell'ausilio del servizio d'ordine pubblico opportunamente predisposto;

nei casi più gravi può disporre la sospensione delle operazioni, salvo l'accertamento di ulteriori responsabilità.

Art. 15

Le operazioni elettorali si svolgono mediante:

a) la consegna da parte dell'elettore del proprio libretto di iscrizione, o della tessera universitaria o di altro documento valido di riconoscimento, al presidente o ad uno dei componenti del seggio, ai fini dell'accertamento dell'identità personale dell'elettore.

   L'elettore privo di documento di riconoscimento non è ammesso a votare (**non è consentito il riconoscimento dell'elettore da parte dei componenti del seggio o di altri elettori**);

b) accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nella lista dei votanti;

c) la consegna all'elettore da parte del presidente, o di uno dei componenti del seggio, delle schede elettorali previamente predisposte, ciascuna di colore diverso, per le elezioni delle singole rappresentanze;

d) dopo l'espressione del voto dell'elettore e la successiva chiusura delle schede, la riconsegna delle medesime al presidente o ad uno dei componenti il seggio che le introdurrà ciascuna nell'apposita urna sigillata;

e) la firma dell'elettore sulla apposita colonna della lista dei votanti o su una rubrica appositamente predisposta.

Se il nominativo dell'elettore non risulta iscritto nella lista dei votanti o i suoi dati anagrafici risultano erroneamente trascritti, questi potrà essere ammesso al voto **soltanto** previa presentazione, al Presidente del seggio elettorale, di una regolare certificazione rilasciata dal competente ufficio della Segreteria studenti che, oltre ai dati anagrafici, deve attestare l'esatta data in cui è avvenuta l'iscrizione.

Detti certificati, dopo la trascrizione del nominativo dell'elettore, in calce alla lista elettorale, devono essere allegati al verbale nel quale dovrà altresì risultare il numero degli elettori ammessi al voto in base a dette certificazioni.

Art. 16

I seggi elettorali resteranno aperti ininterrottamente dalle ore 9.00 alle ore 19.00 dei due giorni fissati per le elezioni.

Gli elettori che alle ore di chiusura si trovassero ancora nella sala sono ammessi a votare.

Art. 17

Se l'elettore non vota dentro la cabina, il presidente del seggio elettorale deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità, e l'elettore non è più ammesso al voto.

Art. 18

Le operazioni di scrutinio avranno inizio alle ore 8.30 del giorno successivo a quello della chiusura delle votazioni e proseguiranno fino ad operazione ultimata.

Durante le ore di chiusura del seggio elettorale il presidente darà le opportune disposizioni per la custodia del locale e delle urne contenenti le schede votate e del materiale del seggio.

Art. 19

Le schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, sono annullate.

Vanno parimenti annullate le schede:

a) che non siano quelle prescritte o non portino il bollo o la firma degli scrutatori;

b) che non esprimano il voto per alcuna lista né per alcuno dei candidati o lo esprimano per più di una lista o non offrano la possibilità di **identificare la lista prescelta.**

I voti di preferenza eccedenti il numero stabilito sono nulli: rimangono validi quelli scritti per prima.

Sono anche nulli i voti di preferenza per i candidati non compresi nella lista votata.

Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno o numero di lista, ma abbia scritto uno o più nomi della medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

Su ogni contestazione, il Presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendola risultare dal verbale.

Art. 20

Al termine dell'operazione di scrutinio, il Presidente del seggio

deve consegnare i verbali delle votazioni e tutto il materiale residuo all'Ufficio elettorale centrale.

Questi dovrà comunicare, dopo aver proceduto alla attribuzione dei seggi, i risultati al Rettore.

L'attribuzione delle rappresentanze per ciascuna elezione avviene con il metodo proporzionale in base ai voti validi ottenuti da ciascuna lista con il seguente criterio:

1) determinazione del numero complessivo dei voti validi;
2) determinazione del numero dei voti validi ottenuti di ciascuna lista;
3) determinazione del quoziente per ogni seggio da assegnare (il quoziente si ottiene dividendo fino al secondo decimale il numero complessivo dei voti validi per il numero degli eligendi di ciascun tipo di elezione);
4) l'attribuzione dei seggi alle singole liste va determinato suddividendo il numero complessivo dei voti validi riportati da ciascuna lista per il quoziente elettorale.

Nel caso in cui, in tal modo non venissero assegnati tutti i seggi, i seggi residui vanno assegnati alle liste che hanno resti maggiori.

A questa operazione partecipano anche le liste che non hanno raggiunto alcun quoziente.

In caso di parità dei resti il seggio va attribuito alla lista che non ha riportato alcun seggio o il minor numero di seggi.

A parità anche di quest'ultimo caso, l'attribuzione del seggio tra dette liste viene fatta per sorteggio.

All'interno di ciascuna lista risulterà o risulteranno eletti il candidato o i candidati che avrà o avranno ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità risulterà eletto il candidato che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Art. 21

Il Rettore, esaminati gli atti elettorali, proclama, con proprio decreto, l'esito della votazione, assicurando allo stesso la più ampia pubblicità mediante l'affissione alle apposite bacheche e con comunicati stampa.

Art. 22

Gli eletti durano in carica due anni e cessano con la proclamazione dei nuovi eletti.

Lo studente eletto è rieleggibile alla stessa carica per una sola volta sempreché sussistano le condizioni di eleggibilità.

In caso di rinunzia di uno degli studenti eletti, di decadenza o di decesso dell'eletto, subentrerà automaticamente il primo dei non eletti della stessa lista.

La decadenza opera anche in caso di trasferimento presso altra sede universitaria e in caso di conseguimento della laurea nel corso del biennio.

Art. 23

I rappresentanti eletti dovranno procedere alla convocazione dell'assemblea di cui all'art. 4 della Legge 14 ottobre 1974 n. 525, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla proclamazione dei risultati, curando che il relativo avviso di convocazione sia pubblicato almeno 7 giorni prima dello svolgimento di detta assemblea.

Art. 24

Contro i risultati come sopra proclamati può essere presentato ricorso, entro 5 giorni dalla pubblicazione dei risultati all'albo del Palazzo Centrale dell'Università, all'Ufficio elettorale centrale, che, unitamente alla Commissione elettorale, si pronuncia in prima istanza.

Avverso tale decisione è ammesso ricorso, entro 5 giorni, al Senato Accademico, il quale si pronuncia in via definitiva.

Art. 25

Il personale utilizzato per lo svolgimento delle operazioni elettorali è considerato in servizio a tutti gli effetti. Le prestazioni rese oltre l'orario normale di servizio sono considerate, agli effetti economici, come lavoro straordinario.

Allo stesso personale, ove sia comandato fuori sede, compete il normale trattamento di missione.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, dovrà tenersi conto, ove applicabili, delle norme in vigore per le elezioni nei Consigli Comunali T.U. 16-5-1960, n. 570 e successive modificazioni.

Catania, 26 gennaio 1993.

IL RETTORE

f.to **G. Rodolico**